



*Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

Visto l'art. 2, I comma, della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che, all'inizio di ogni anno, il Presidente di ciascuna Sede provveda alla ripartizione delle materie secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando sul piano qualitativo e quantitativo il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse Sezioni;

Visto il precedente decreto 28 dicembre 2023, n. 29, con il quale si è proceduto a tale adempimento per l'anno 2024;

Considerato che tale ripartizione va egualmente disposto per l'anno 2025, apportando alcune modifiche rispetto al precedente decreto, in conformità alla citata deliberazione;

Riservata comunque la facoltà di disporre ulteriori successive variazioni, ove i ricorsi effettivamente assegnati a ciascuna delle due Sezioni si rivelassero sensibilmente sperequati;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione;

DISPONE

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2025 la ripartizione delle materie fra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- Ambiente, bellezze naturali e paesaggio: relative valutazioni, autorizzazioni e vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione, trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Beni e attività culturali, antichità, belle arti e i relativi vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Caccia e pesca.
- Cittadinanza e altri provvedimenti in materia di status, stato civile e anagrafe.
- Enti pubblici, società partecipate e relativi consorzi nonché atti relativi alla formazione, composizione, funzionamento e scioglimento degli stessi e dei loro organi, con esclusione dei ricorsi elettorali.
- Esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi da altre giurisdizioni (ricorsi con numero RG pari).
- Farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici.
- Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se connessi a relativi provvedimenti in materia di edilizia e di urbanistica.
- Inquinamento, anche acustico, e gestione del ciclo dei rifiuti, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Ordinanze contingibili e urgenti.

- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di servizi e di forniture, altri concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connessi a tali procedure, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici.
- Servizio sanitario nazionale, sanità, igiene e assistenza pubblica, polizia mortuaria e onoranze funebri.
- Servizi pubblici.
- Sicurezza pubblica e relative misure amministrative di prevenzione personali nonché di contrasto alla criminalità organizzata, inclusa la documentazione antimafia.
- Stranieri: provvedimenti in materia di accoglienza nonché comunque attinenti al rilascio e alla revoca dei titoli per il soggiorno sul territorio nazionale.
- Università, Accademie, Conservatori e altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi i relativi concorsi e rapporti d'impiego.
- Altre materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda qualora non sia possibile applicare il criterio dell'affinità.

SEZIONE SECONDA

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- Agricoltura, silvicoltura e allevamento di animali, inclusi i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (cd. "quote latte"), la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- Beni del demanio e del patrimonio pubblico, incluse autorizzazioni e concessioni, e relativi canoni e tariffe.

- Cave, torbiere e miniere.
- Cinematografia, spettacoli, sport, teatro e turismo.
- Circolazione stradale, inclusi la viabilità e gli impianti di distribuzione carburanti, nonché i titoli che autorizzano alla guida di veicoli o che concernono l'idoneità di questi alla circolazione.
- Commercio, industria e artigianato, incluse la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore ed esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- Contabilità pubblica, con riferimento sia ai contributi, finanziamenti, indennità e misure analoghe, da qualunque Ente e Autorità e a qualunque fine concessi, inclusi quelli in materia di cassa integrazione, sia ai canoni, tributi, accise e prestazioni patrimoniali.
- Elezioni.
- Esecuzione e ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi da altre giurisdizioni (ricorsi con numero RG dispari).
- Edilizia e urbanistica, anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente a atti connessi, riferiti a vincoli storico-artistici e ambientali, fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2 e 3.
- Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazione di aree.
- Giochi, lotto, lotterie e monopoli di Stato, compresi i provvedimenti di qualsiasi autorità inerenti l'apertura e l'attività delle sale giochi e scommesse e i relativi impianti.
- Magistratura, anche onoraria.

- Opere pubbliche, espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità; requisizioni e confische.
- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di opere pubbliche, altri concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connessi a tali procedure.
- Professioni e mestieri, compresa l'iscrizione agli albi e le procedure per l'abilitazione all'esercizio.
- Pubblica istruzione, ad esclusione delle Università, Accademie, Conservatori e delle altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario.
- Rapporti di lavoro, anche non contrattualizzati, con pubbliche Amministrazioni e relativi concorsi.
- Telecomunicazioni e collegamenti informatici in rete.

Art. 2

I ricorsi proposti avverso più atti, o contenenti più domande, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto o sulla domanda che assume carattere prevalente nella controversia.

La stessa previsione trova applicazione anche nel caso in cui gli atti siano impugnati, o le domande proposte, con successivi ricorsi nello stesso giudizio ex artt. 42 e 43 c.p.a.: il Presidente della Sede è competente a disporre, d'ufficio o su proposta, l'eventuale conseguente riassegnazione.

Art. 3

È altresì possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse. In tal caso, il Presidente della Sede provvederà alla riunione, di regola, mediante attrazione alla Sezione presso la quale è assegnato il ricorso con data di deposito più risalente.

Art. 4

Per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione, i ricorsi seriali depositati lo stesso giorno saranno assegnati ad un'unica Sezione, facendo riferimento al numero attribuito al primo ricorso inserito nel sistema informatico.

Art. 5

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza oggetto di gravame.

I ricorsi rimessi dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. sono assegnati alla Sezione che non ha pronunciato il provvedimento riformato.

Art. 6

Nelle materie di competenza sono delegate al Presidente della seconda Sezione le funzioni di cui agli artt. 53 e 61 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 7

I ricorsi per il risarcimento del danno ingiusto sono assegnati alla Sezione cui pertiene la materia cui è riconducibile la condotta o il provvedimento che avrebbero determinato il pregiudizio.

Art. 8

Ove non possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 c.p.a., la competenza ad assumere i provvedimenti per la decisione sulla ricusazione appartiene alla Sezione interna, diversa da quella presso cui pende la relativa istanza, e al suo Presidente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Viene inoltre comunicato, a cura della Segreteria generale della Sede:

- al Presidente della seconda Sezione della Sede di Brescia del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sede di Brescia;

- al Dirigente della Sede di Brescia, ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci